ITALIA
CONI
SERVIZI

CONI SERVIZI

Nel caso il prezzo offerto per ogni singola lampada Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare ulteriori lampade (oltre quelle necessarie ad illuminare tutti gli uffici sopra indicati) fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato (€ 130.000,00).

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'importo del corrispettivo previsto a favore dell'Impresa affidataria comprenderà ogni onere finanziario necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed ogni ulteriore tassa/onere necessario per l'espletamento delle stesse.

Nel corso della esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva di chiedere e l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento pari alla differenza tra l'importo originario del contratto e quello risultante dall'aumento, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

2.3 Durata

Il contratto decorre dalla data di effettiva esecuzione della prestazione ed è pari alla durata della garanzia.

3. Soggetti ammessi alla gara

E' ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice.

Non è ammessa la partecipazione [illegible] concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, nell'Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione sia del consorzio che del consorziato. In applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa per tutti.

Per quanto riguarda tale consorzio, è altresì necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

4. Requisiti richiesti per la partecipazione

Le Imprese interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, a **pena di esclusione**:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione[1];

c) requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l'iscrizione all'elenco fornitori per la categoria merceologica omogenea indicata al precedente paragrafo 1.

Nel caso di partecipazione come consorzi

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere [illegible] verrà identificato da Coni Servizi, e la password.

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate da Coni Servizi nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDO on line).

L'impresa concorrente [illegible] nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, Coni Servizi invierà le comunicazioni [illegible] a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale ovvero all'momento di presentazione della domanda di partecipazione/offerta.

L'arrivo di un nuovo Messaggio nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale [illegible] saranno notificate all'indirizzo [illegible] sede di registrazione al Portale [illegible].

E' onere dei soggetti abilitati al Portale fornito [illegible] cartella personale sul Portale fornito qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di [illegible]

una copia del documento di identità, a prescindere dal numero di pagine dei documenti da lui sottoscritti.

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta da parte del Service provider utilizzato dall'impresa concorrente.

Tuttavia, l'operatore dell'impresa concorrente è tenuto a verificare la validità della firma digitale apposta dal titolare sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del sistema;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB e per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul sistema restituisce un esito negativo) uno dei software delle Certification Authority italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale e non è scaduto;
3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato/revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido soltanto se al documento è associata una marca temporale. La validità della marca temporale, inoltre, è subordinata alla validità del certificato di firma del soggetto che ha apposto la marca temporale, la quale, a sua volta, deve essere stata rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori, apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente una marca temporale. Le operazioni di firma digitale e di apposizione della marca temporale dovranno essere eseguite con riferimento alla marcatura temporale, le regole tecniche e le modalità operative.

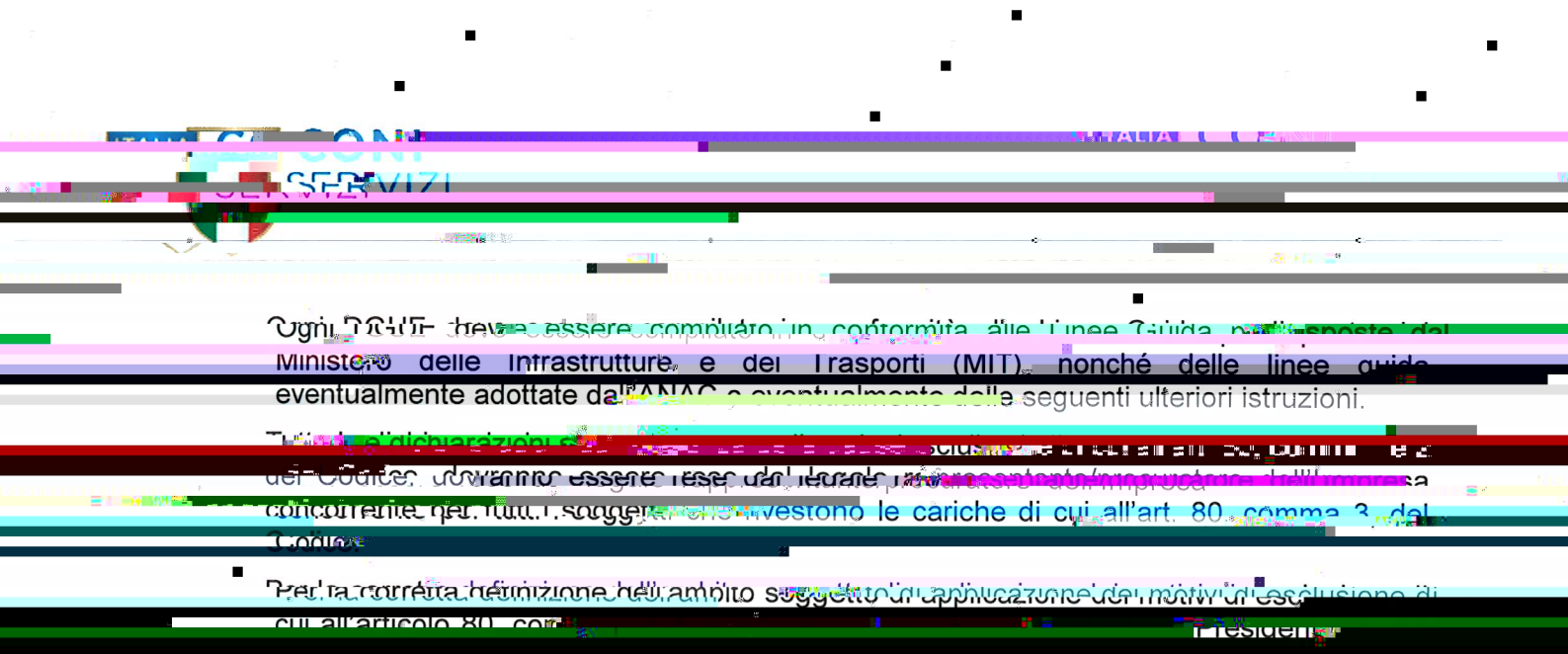

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate da ANAC e eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per la corretta definizione dell'ambito soggetto di applicazione dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, co

13.5. Invio della risposta alla RDO on line

Una volta allegata la documentazione richiesta ai fini della partecipazione, nonché la documentazione relativa all'offerta economica, dovrà essere inviata la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

13.6. Ulteriori note

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di invio della risposta alla RDO on line, rimangono ad esclusivo rischio dell'Impresa concorrente. Non saranno pertanto accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerta.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line e considerabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 giorni) rispetto al termine fissato per la presentazione delle domande di

Saranno altresì escluse dalla gara le imprese concorrenti: